



COMUNE DI VESTONE

COMUNE DI VESTONE

Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS)

Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510

e-mail: info@comune.vestone.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 23/08/2022

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE (STRAGIUDIZIALE ED, EVENTUALMENTE, GIUDIZIALE) NEL CONTENZIOSO “COMUNE DI VESTONE – DIOP KHADIM – CISSE FATOU IN MERITO AL SINISTRO MORTALE PER ANNEGAMENTO DEL MINORE DIOP SERIGNE SALIOU IN DATA 06.07.2021”.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventitre** del mese di **Agosto** alle ore **18:30**, nella **Sala della Giunta della sede municipale di Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 12**, si è riunita la Giunta Comunale.
All'inizio della seduta risultano presenti i Sigg.:

		Presente	Assente
FACCHI ROBERTO	Sindaco	*	
ZAMBELLI GIOVANNI	Assessore	*	
RONCETTI IGOR	Assessore	*	
BACCHETTI MARCELLA	Assessore	*	
BERTOLOTTI MADDALENA	Assessore	*	

Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta
Partecipa Il Segretario Comunale Alberto Lorenzi
Presiede Sindaco Sig. Roberto Facchi



COMUNE DI VESTONE

COMUNE DI VESTONE

Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS)

Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510

e-mail: info@comune.vestone.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 5.07.2021 il minore DIOP Serigne Saliou si immergeva nel tratto di fiume Chiese in Località Nozza di Vestone;
- in seguito a tragiche circostanze il minore, dopo l'intervento in loco dei Carabinieri di Vestone e dell'ambulanza, veniva trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo, dove moriva per annegamento il giorno successivo, 06.07.2021;
- in seguito a tale tragica vicenda i genitori del minore DIOP Khadim e CISSE Fatou si sono rivolti ad un legale per difendere i propri interessi;

PRESO ATTO, pertanto, che vi è la necessità di individuare uno studio legale in grado di rappresentare il Comune Vestone (BS) nel contenzioso "Comune di Vestone – DIOP Khadim e CISSE Fatou in merito al sinistro mortale per annegamento del minore DIOP Serigne Saliou in data 06.07.2021"

RICHIAMATA la sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Lazio, che ha riconosciuto la non equiparabilità degli incarichi legali alle consulenze; nello specifico, la sentenza n. 509/2021 afferma che gli incarichi legali a professionisti esterni non sono equiparabili alle consulenze esterne, alle quali si applica il regime degli articoli 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 e dell'articolo 110, comma 6, del Tuel. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono da inquadrare tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario;

ATTESO CHE il conferimento dell'incarico in argomento non rientra nel novero degli appalti di servizi legali di cui all'allegato IX del nuovo codice decreto legislativo 50 del 2016, quanto piuttosto dei servizi legali individuati all'art. 17, lett. d) che sono espressamente esclusi dal codice (vedi il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato numero 2017 del 3.8.2018 che sul punto non presenta sostanziali differenze rispetto alla precedente sentenza del Consiglio di Stato 2730 del 2012);

ATTESO CHE la possibilità dell'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle linee guida 12/2018 dell'ANAC "*solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre*";

VISTA anche la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) che, in quanto sentenza interpretativa, ha una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni. Afferma la Corte che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale - ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". All' *intuitus personae* la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale



COMUNE DI VESTONE

COMUNE DI VESTONE

Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS)

Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510

e-mail: info@comune.vestone.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico. Sottolinea la Corte che i servizi legali possono partecipare, "direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche": ciò che pure li rende incomparabili con ogni altro servizio;

VALUTATA la preminenza del reciproco rapporto fiduciario che si instaura e deve intercorrere tra avvocato e cliente, anche quando il cliente è una pubblica amministrazione;

ATTESO CHE:

- l'art. 19 *quaterdecies*, co. 3, del d.l. 16.10.2017 n. 148, conv. l. 4.12.2017 n. 172 stabilisce che la pubblica amministrazione "garantisce il principio dell'equo compenso", nel rapporto con la generalità dei professionisti;
- l'art. 13 bis della legge professionale forense n. 247/2012 stabilisce che l'equo compenso è quello "conforme" ai parametri.;
- il d.m 10.3.2014 n. 55, quale modificato dal d.m 8.3.2018 n. 37, disciplina i parametri prevedendo in particolare l'inderogabilità dei minimi.;

VISTE le linee guida ANAC n. 12/2018 laddove si afferma che le amministrazioni "sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37"; e che "il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione";

RIBADITO pertanto la Corte di Giustizia nella citata sentenza del 6/6/2019 ha confermato il principio e l'argomentazione di libera scelta del difensore, basato sulla fiducia che il cliente deve avere nell'avvocato, sulla salvaguardia del pieno diritto alla difesa, sulla tutela della possibilità di rivolgersi in piena libertà al proprio avvocato;

ATTESO CHE non è nullo l'impegno di spesa assunto dal Comune nei confronti di un avvocato senza copertura finanziaria, se l'incarico per la partecipazione dell'ente locale a una controversia giudiziaria è stato deliberato (sentenza Corte di Cassazione, sezione I Civile n. 13913 del 22 maggio 2019);

PRECISATO CHE, ad ogni buon conto, il Consiglio di Stato, sez. V in data 7/2/2012 n. 650, ha affermato che dagli articoli 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si ricava il principio secondo cui competente a conferire al difensore del Comune la procura alla lite è il sindaco, non essendo più necessaria l'autorizzazione della Giunta Municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente (Cass. ss.uu. 10 maggio 2001, n. 186; 10 dicembre 2002, n. 17550), con la conseguenza che la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno di autorizzazione della giunta o del dirigente competente *ratione materiae* (Cons. Stato, sez. V, 18.3.2010, n. 1588; 7.9.2007, n. 4721, 16.2.2009, n. 848; sez. VI, 1.10.2008, n. 4744; 9.6.2006, n. 3452; Cass. civ. sez. I, 17.5.2007, n. 11516);



COMUNE DI VESTONE

COMUNE DI VESTONE

Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS)

Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510

e-mail: info@comune.vestone.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

RICHIAMATA inoltre la sentenza della Corte di Cassazione – sezioni unite n. 12868 in data 16.06.2005, con la quale la Suprema Corte ha affermato il principio per cui, salvo differente previsione statutaria, “*il Sindaco resta il solo titolare del potere di rappresentanza processuale a’ sensi dell’art. 50 del TUEL*”, nonché “*l’autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie*”, fatte salve le differenti previsioni statutarie;

ATTESO CHE:

- il sindaco può rilasciare la procura all'avvocato difensore dell'Ente senza la necessità di autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale (Tar Abruzzo n.56/2019);
- È sufficiente la procura alla lite per ritenere regolare un contratto d'opera fra un avvocato e un Comune; (Corte di cassazione sentenza n. 10675/del 5 giugno 2020) per i giudici di legittimità il requisito della forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione è soddisfatto nel contratto di patrocinio legale mediante il rilascio al difensore della procura. “*Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato che, nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta* (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.; Cass. n. 1830 del 2018; conf., con riferimento alla procura generale, Cass. n. 3721 del 2015; Cass. n. 2266 del 2012; Cass. n. 13963 del 2006; più di recente, Cass. n. 21007 del 2019).

Ed invero, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte: ne consegue, in particolare, che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma.

La procura ad litem, tuttavia, quando sia stata conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell'articolo 83 c.p.c. ed è stata accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, perfeziona il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, del quale, infatti, sussistono tutti i requisiti necessari, vale a dire l'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-sociale (causa) del negozio, l'oggetto nonché' la forma scritta, che, quale requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., risponde all'esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell' autorità tutoria (Cass. n. 8500 del 2004; Cass. n. 2266 del 2012): specie se considera la particolare liquidità delle obbligazioni hinc et inde assunte, considerato che oggetto del contratto di patrocinio sono, da un lato, l'attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile specificamente, e, dall'altro, il pagamento del compenso secondo la tariffa forense (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.).



COMUNE DI VESTONE

COMUNE DI VESTONE

Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS)

Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510

e-mail: info@comune.vestone.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

Non a caso, come è stato evidenziato, la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.; conf., Cass. n. 8646 del 1993; Cass. n. 3581 del 1998; Cass. n. 11859 del 1999; Cass. SU n. 11098 del 2002; Cass. n. 13963 del 2006)."

PRECISATO quanto segue in ordine alla copertura finanziaria della spesa non preventivabile precisamente in ordine al quantum e legata alla soccombenza: " (...) (Cass. civ. S.U. n. 11098 del 26 luglio 2002) *La giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura. In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (Cass. civ., sez. III, n. 17056 dell'11 luglio 2017)*";

RICHIAMATA l'Ordinanza 6 agosto 2019, n. 21007 della Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile secondo la quale: "*La delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite*";

RILEVATO che spetta al Responsabile del Servizio competente per materia di procedere, con apposito e autonomo provvedimento, al conferimento di incarico ai competenti professionisti, con relativo impegno di spesa;

RITENUTO, pur in assenza di specifiche previsioni statutarie, di poter assumere comunque decisioni ed indirizzi in materia di procedimenti giudiziari che coinvolgono il Comune, fatta salva l'autonomia e la competenza del Sindaco da un lato, e del Responsabile del Servizio competente a conferire l'incarico di assistenza legale dall'altro;

VISTO il preventivo di spesa formulato e trasmesso dall'avvocato VITTORIO VANZO (C.F. VNZVRT79L13D284F), con studio legale anche in Vestone in via Glisenti n. 3, dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO VANZO, per avviare e gestire la fase stragiudiziale (pervenuto al protocollo generale n. 6699 del 01.08.2022), che ammonta ad euro 500,00 (oltre accessori di legge: iva 22% e cassa professionale avvocati);



COMUNE DI VESTONE

COMUNE DI VESTONE

Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS)

Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510

e-mail: info@comune.vestone.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

VISTA la proposta di disciplinare/mandato d'incarico stragiudiziale ad avvocato esterno, redatta dall'Avv. Vanzo Vittorio, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il valore della controversia è ad oggi indeterminabile, non avendo la controparte ancora quantificato il quantum della propria eventuale pretesa;

RICHIAMATI i seguenti principi generali:

- art. 97 della Costituzione: principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
- art. 113 della Costituzione: tutti gli atti amministrativi sono impugnabili, quindi l'Amministrazione deve essere posta in grado di difenderli;
- la libera scelta del difensore, la fiducia che il cliente deve avere nell'avvocato, la salvaguardia del pieno diritto alla difesa, la tutela della possibilità di rivolgersi in piena libertà al proprio avvocato (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza C 264/2018 del 6.06.2018);
- economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità dell'azione amministrativa (art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici, principi applicabili anche ai settori esclusi ex art. 17, comma 1, lett. d) "servizi legali" del Codice stesso e art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.);

RITENUTO:

- di poter esprimere una valutazione di adeguatezza e di idoneità circa il nome del professionista cui affidare l'incarico di assistenza legale;
- di affidare l'incarico ad un avvocato di comprovata esperienza in materia di diritto amministrativo, individuabile, ad avviso di questo Organo nell'avvocato Vanzo Vittorio, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

ATTESO CHE il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Tuel d. lgs. n. 267/2000, è chiamato a verificare l'attendibilità tecnica, la regolarità e la correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la legittimità della spesa e che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere contabile verifica le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:

- la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
- il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del DUP;
- la legittimità della spesa con riferimento alla corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, alla regolare copertura finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio;

"(...Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria/Finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perchè di competenza di altri organi istituzionali dell'ente». Corte dei conti Calabria n. 185/2019);

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità



COMUNE DI VESTONE

COMUNE DI VESTONE

Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS)

Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510

e-mail: info@comune.vestone.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile e che l'atto è assoggettabile a controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase successiva, a mente dell'art. 147 bis comma 2 del tuel d. lgs. n. 267/2000 esercitato da parte del segretario comunale;

VISTE Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell'art.71 del (CAD), "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" in vigore dal 01.01.2022;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese da parte dei presenti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **DI CONFERIRE INCARICO E DARE MANDATO (procura alle liti)** all'avvocato VITTORIO VANZO del Foro di Brescia, per assistere il Comune, in sede stragiudiziale e, all'occorrenza, anche in sede giudiziale, in relazione alla controversia con i Sig.ri Diop Khadim e Cisse Fatou, genitori del minorenne Diop Serigne Saliou, deceduto a Bergamo in 06.7.2021 per annegamento nel fiume Chiese in Fraz. Nozza di Vestone;
3. **DI DARE ATTO** che sarà cura del competente Responsabile di Servizio provvedere, in via temporanea e provvisoria, all'assunzione dell'impegno di spesa relativo al compenso richiesto dall'avvocato medesimo per la gestione della fase stragiudiziale, ai sensi degli articoli 107, 183 e 191 del T.U.E.L. d.lgs. N. 267/2000; il suddetto Responsabile del Servizio, provvederà a successive integrazioni di impegno di spesa, legate all'andamento della causa ed all'eventuale prosieguo della medesima in gradi successivi;
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile di Servizio di procedere alla sottoscrizione del "Disciplinare d'incarico stragiudiziale ad avvocato esterno" proposto dall'Avv. Vanzo;
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari come disposto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI VESTONE

COMUNE DI VESTONE

Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS)

Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510

e-mail: info@comune.vestone.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza imposte dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento per poter avviare la fase stragiudiziale della controversia, con ulteriore apposta ed unanime votazione espressa in forma palese da parte dei presenti

DELIBERA

6. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia - Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 29 del [d.lgs 2 luglio 2010, n. 104](#), entro il termine di sessanta giorni alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Letto confermato e sottoscritto,

SINDACO

Roberto Facchi

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto Lorenzi

(Sottoscrizione apposta digitalmente)